

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI
PRESIDI FISIOTERAPICI CIG N. 7633064BAB**

**Contratto n. ----- /2018 del registro dei contratti
servizi/forniture/lavori**

TRA

- La Fondazione Ca' d'Industria O.N.L.U.S., con sede in Como Via Brambilla n. 61, Codice Fiscale 80004470136 detta per brevità Fondazione, in persona del Segretario Generale Dr. Franco Molteni

E

- La Ditta -----, con sede legale in -----, Piazza -----, C.F. – P.IVA -----, in persona di -----, nato a ----- il -----, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ----- della Società -----

Premesso

- a) che con ----- in data ----- la Stazione Appaltante Provinciale di Como ha avviato apposita procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- b) che in esito a tale gara, il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Franco Molteni, con determinazione n. ----- del ----- ha affidato l'appalto a -----.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO

La fornitura oggetto dell'appalto è regolata dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Fondazione ed il soggetto Appaltatore.

La Fondazione, come sopra rappresentata, affida in appalto a ----- che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura di presidi fisioterapici.

La fornitura oggetto dell'appalto dovrà essere conforme, per quanto applicabile,

alle disposizioni di legge ed a tutte le norme di riferimento per la tipologia di fornitura.

E' esclusivo onere della Società l'organizzazione del personale necessario per l'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.

ART. 2) IMPEGNI DELL'APPALTATORE

La fornitura dovrà essere eseguita ai sensi e in piena conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Costituiscono comunque parte integrante del contratto tutti gli atti di gara ed in particolare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Disciplinare di gara e l'Offerta presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano, dichiara inoltre di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche e, sulla base di queste ultime, di aver proceduto ad una corretta valutazione dell'appalto.

La fornitura dovrà essere eseguita dall'Appaltatore con le prescrizioni indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché secondo le buone regole dell'arte con riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione dei servizi (UNI, CEI, ISPESL ecc.).

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme nel CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria ed aziendali, a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa, sanitaria e di prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore si impegna a fornire quadrimestralmente dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

- a) l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali effettuate in qualità di sostituto d'imposta;
- b) l'avvenuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

La Società deve presentare quadrimestralmente apposita autocertificazione, resa dal legale rappresentante nelle modalità previste dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale a quelle previste nei contratti ed accordi soprarichiamati, nonché il regolare versamento dei precitati contributi previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Quanto sopra si aggiunge alla verifica quadrimestrale a carico della Fondazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).

In carenza di tale documentazione l'Ente non darà luogo al pagamento del corrispettivo dovuto e la Società non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 3) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento della fornitura promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa.

La Società sarà tenuta a identificare un Referente dell'appalto avente funzioni di coordinamento degli aspetti gestionali della fornitura. Il referente dell'appalto dovrà correlarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto della Fondazione e dovrà essere abilitato ad assumere i provvedimenti necessari, ordinari e straordinari, per il rispetto degli obblighi contemplati nel presente contratto.

La Società dovrà adottare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le cautele organizzative e procedurali, fornire dispositivi di protezione individuale e curare la informazione e formazione atte a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro così come previsto dal D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto sarà di ANNI 2 a decorrere dal -----, cioè dalla data di avvio dell'esecuzione della fornitura, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e quindi con scadenza il -----.

La Società dovrà mettere in atto tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e succ. mod. ed int. e dovrà elaborare una valutazione dei rischi.

Si precisa che, in considerazione delle attività previste dal presente contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. e int., la Società procederà alla redazione

del DUVRI.

La Società è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile inoltre della correttezza e riservatezza degli addetti. Garantisce che essi adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia. Nello svolgimento delle loro funzioni i lavoratori devono garantire uno stile professionale rappresentato, tra l'altro, da abbigliamento adeguato e da un tesserino visibile di riconoscimento indicante la loro qualifica professionale.

ART. 5) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto è rapportato alle condizioni indicate nell'offerta economica proposta in sede di gara.

Lo stesso corrispettivo rimarrà fisso ed invariato per la durata contrattuale dell'appalto.

Il prezzo indicato comprende e compensa tutte le prestazioni necessarie alla completa esecuzione dei servizi richiesti dalle prescrizioni contrattuali e da quant'altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il valore del contratto è comprensivo degli oneri per la sicurezza identificati nel DUVRI di cui al D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, nella misura complessiva pari a € -----,00.

L'Appaltatore a fronte dei corrispettivi pattuiti emetterà fattura che verrà pagata dalla Fondazione entro giorni 60 (sessanta) fine mese dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario sul c/c dell'Appaltatore indicato qui di seguito:

Banca d'appoggio: -----

IBAN: -----

In caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini sopra indicati, l'Appaltatore avrà diritto di ricevere dalla Fondazione la corresponsione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 231/2002.

ART. 6) INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso venissero accertate inadempienze della Società, a seguito di verifiche e controlli con le modalità citate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, verranno addebitate le penali indicate nel Capitolato.

La Fondazione ha inoltre facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei

casi e con le modalità indicate nel Capitolato.

ART. 7) SUBAPPALTO

Alla presente fornitura si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, o di parte dello stesso, senza il preventivo consenso della Fondazione. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Fondazione a risolvere di diritto il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 8) RECESSO

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Fondazione per l'affidamento della fornitura ad altra ditta e si provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'esercizio del recesso da parte della Fondazione dovrà essere comunicato alla ditta appaltatrice mediante lettera raccomandata a.r..

Nulla sarà dovuto alla ditta nel caso di recesso dal contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta.

ART. 9) CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS. 231/2001

L'Appaltatore nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta e nel modello organizzativo adottati dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In relazione a quanto sopra, con la conclusione del Contratto, l'Appaltatore garantisce che le attività rese avverranno secondo criteri di trasparenza, correttezza e lealtà ed in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente articolo e/o delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto, fatta salva la facoltà della Fondazione o

dell'Appaltatore di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sia del Codice Etico che del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 adottati dalla Fondazione e pubblicati sul sito web della Fondazione (www.cadindustria.it).

ART. 10) ASSICURAZIONE – GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie previste dalla Legge, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazioni (-----) le seguenti polizze assicurative che manterrà efficaci per tutta la durata del Contratto a suo totale onere e costo:

- a) polizza per la Responsabilità Civile Terzi, con massimale non inferiore a Euro -----,00 per sinistro;
- b) polizza per la Responsabilità Civile Dipendenti, con massimale non inferiore a Euro -----per sinistro.

L'Appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria mediante polizza n. ----- rilasciata in data ----- da ----- di importo pari a € -----.

Tale garanzia dovrà rimanere in vigore fino al termine dell'appalto, e comunque sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura appaltata da parte della Fondazione.

ART. 11) NORMATIVA SULLA PRIVACY E RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali in possesso delle Parti nel corso dello svolgimento del presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge.

Le Parti dovranno far sì che per lo svolgimento delle attività di competenza i propri dipendenti/collaboratori siano vincolati a utilizzare tali dati in stretta osservanza delle clausole e condizioni previste nel Contratto e suoi Allegati e solo per le categorie di dati cui è previsto abbiano accesso.

ART. 12) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto che non sia possibile ricomporre bonariamente per via amministrativa, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Como.

ART. 13) REDAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene redatto in duplice originale di cui uno per ciascun contraente.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni di servizi i cui corrispettivi vengono assoggettati al pagamento dell'IVA secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel tempo in materia, viene esentato dalla registrazione fino in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito in materia dall'articolo 5 del DPR 26/04/1986 n. 131. Nel caso ne venisse richiesta la registrazione verrà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto quanto stabilito dall'art. 40 del sopra citato decreto.

Si dichiara inoltre, a tutti gli effetti di legge, che l'appalto di cui al presente atto viene effettuato nell'esercizio di impresa, giusto l'art. 4 del DPR 26.10.1972 n. 633, e che pertanto, esso ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 633/72 è soggetto all'IVA.

Le spese di registrazione del presente Contratto in caso d'uso saranno poste a carico della Parte che di detto uso dovesse farne richiesta.

ART. 14) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (denominato nel testo come "Codice"), saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato Codice.

Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

ART. 15) CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono la manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto ad ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non

comporta l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento di una o più delle obbligazioni contenute nel presente Contratto ad opera di una delle Parti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a quest'ultima spettanti.

Letto, approvato e sottoscritto in Como il -----

per la Fondazione Ca' d'Industria
Il Segretario Generale
Dr. Franco Molteni

per Ditta -----

Sig. -----